



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**Art. 1 – OGGETTO E DISCIPLINA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico (d'ora in avanti denominato anche Consorzio, Consorzio LEB o Stazione appaltante) da svolgersi da parte del Broker con le modalità ed alle condizioni descritte nel presente Capitolato e nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal d.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

**Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata triennale, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022, con riserva da parte del Consorzio di esercitare a propria discrezione, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare diritto o pretesa alcuna, alla scadenza naturale del contratto stesso, il diritto di opzione per l'eventuale continuazione del servizio per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

Nel caso in cui il Consorzio eserciti detta facoltà opzionale, il Broker dovrà dar corso alla richiesta senza opporre o rilevare eccezione o riserva alcuna, obbligandosi ad applicare integralmente le condizioni contrattualmente pattuite e tenuto conto delle modalità e condizioni di svolgimento dell'appalto in essere, pena l'applicazione della sanzioni contrattualmente e normativamente stabilite in materia di inadempimento contrattuale.

Alla scadenza del contratto (30/06/2022 o l'ulteriore scadenza in esito alla proroga sopra specificata) il Broker, su richiesta dell'Amministrazione consortile, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, al fine di consentire un graduale passaggio di competenze al nuovo Broker o al Consorzio.

**Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il Broker affidatario dell'appalto svolgerà l'incarico nell'interesse del Consorzio, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Consorzio stesso fornirà nonché l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, assicurando la completezza delle proposte di copertura dei rischi in relazione alle specifiche esigenze emerse.

Il Broker si impegna a tal proposito a fornire al Consorzio ogni necessario supporto in materia assicurativa ed in particolare a garantire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:



- individuazione, analisi e valutazioni dei rischi attinenti alla specifica attività del Consorzio;
- analisi delle polizze assicurative esistenti e costante monitoraggio del programma assicurativo in essere, in maniera tale da garantire costantemente un adeguato livello, nella dinamica del rapporto costi-benefici, della copertura assicurativa dei rischi cui è esposto il Consorzio;
- formulazione di proposte atte ad apportare un aggiornamento e, se del caso, una revisione delle coperture esistenti a seguito dell'evolversi del mercato e/o di nuove e/o diverse esigenze del Consorzio;
- effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle condizioni economiche praticate per le diverse tipologie contrattuali di polizza;
- elaborazione dei capitolati speciali d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte presentate;
- assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi e dei relativi adempimenti contrattuali (segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle appendici, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, comunicazione dei dati di regolazione, appendici, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc.);
- assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi riferiti alle polizze assicurative del Consorzio (compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di affidamento del presente appalto) ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno nonché verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
- analisi dei fenomeni di sinistrosità verificatisi in un'ottica di formulazione di proposte migliorative delle condizioni di polizza o di peculiari strategie da adottare.

Il Broker affidatario espletterà il servizio oggetto del presente appalto con impiego di mezzi e risorse propri, in misura adeguata ad assicurare la puntuale esecuzione delle prestazioni ivi richieste.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri accessori per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker dovrà garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione, provvedendo a depositare presso il Consorzio ogni necessaria documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sarà onere del Broker succitato ricercare, in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il Broker stesso non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici consortili, né impegnerà in alcun modo la Stazione appaltante in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.



Resteranno in capo al Consorzio l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità delle scelte dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette e/o l'esecuzione di altre operazioni modificative dei contratti sottoscritti con le Compagnie.

Il Consorzio s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Consorzio, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- indicare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker.

#### **ART. 4 – REFERENTE UNICO DEL SERVIZIO**

Il Broker si impegna, a seguito dell'assunzione del presente appalto, a designare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed idonea esperienza lavorativa, quale Referente Unico del Servizio oggetto del presente appalto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Consorzio, garantendo, se richiesto, la necessaria presenza presso la Sede consortile.

#### **Art. 5 – CORRISPETTIVO BROKER E SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL CONSORZIO**

L'appalto in questione non comporta per il Consorzio alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché il servizio prestato dal Broker sarà remunerato, secondo la prassi consolidata del mercato assicurativo, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi del Consorzio.

Le polizze assicurative del Consorzio attualmente in corso sono di seguito così elencate sulla base del ramo di copertura, della durata e del valore del premio annuo da corrispondere:



<b>POLIZZA RISCHIO</b>	<b>DATA EFFETTO</b>	<b>DATA SCADENZA</b>	<b>PREMIO ANNUO IMPONIBILE AL NETTO IMPOSTE E S.S.N. EURO</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO EURO</b>
ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI	31/12/2018	30/11/2021	4.253,57	5.200,00
INFORTUNI	31/12/2015	30/11/2021	1.570,73	1.610,00
KASKO	31/12/2017	30/11/2021	1.200,21	1.362,00
LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2018	30/11/2021	3.075,66	3.760,00
RC PATRIMONIALE	31/12/2015	30/09/2021	3.412,49	4.171,78
RCT/RCO	31/12/2018	30/09/2021	9.900,00	12.102,76

Sulla base del monte premi suindicato ed al solo fine della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al d.Lgs. 50/2016, il valore dell'affidamento è stimato in circa € 2.341,00/anno - per un ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga di cui al precedente art. 2, di € 14.046,00 - calcolato applicando, sul totale imponibile (al netto delle imposte e S.S.N.) dei premi delle polizze in corso, l'aliquota media del 10%.

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del d.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari a zero. Non viene, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I..

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi che saranno stipulati dal Consorzio, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso o indennità o rimborso sostitutivo sarà dovuto al Broker in conseguenza di eventuali riduzioni dei premi da corrispondere o in esito alla mancata stipula/rinvio di contratti assicurativi in essere.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

Il Broker assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dallo stesso utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale stesso alle persone e/o alle cose del Consorzio.



Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

#### **ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il Consorzio provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Consorzio. Non saranno imputabili al Consorzio gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Il Broker s'impegna a trasmettere al Consorzio gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie assicuratrici.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici entro i termini di scadenza contrattualmente previsti dalla polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il Broker è responsabile:

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, modificare o integrare agli organi consortili competenti e della loro corretta gestione;
- nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi consortili competenti, del direttore o funzionari preposti al servizio e ove non dimostri di aver esperito ogni doverosa azione volta alla modifica delle condizioni contrattuali suddette;
- dell'esatto adempimento del presente contratto e della perfetta esecuzione del servizio in oggetto, conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;
- delle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e della gestione delle singole pratiche di sinistro;





- dei danni e delle eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Amministrazione e/o a terzi, a causa del suo operato.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa ai sensi del successivo art. 9.

#### **ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Broker dovrà consegnare copia della polizza relativa ai rischi di "Responsabilità Civile e Professionale", stipulata ai sensi dell'art. 110, comma 3 o dell'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, nonché degli artt. 11 e 15 del Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5, per l'attività di intermediazione svolta in forza dell'iscrizione al Registro degli intermediari, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri, ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore all'importo di € 1.500.000,00 (eurounmilione cinquecentomila//00) per ciascun sinistro e non inferiore all'importo di € 2.000.000,00 (eurodue milioni//00) all'anno globalmente per tutti i sinistri.

#### **ART. 10 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

L'Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, se applicabili.

Non sono previsti **oneri per la sicurezza relativamente alla riduzione dei rischi interferenziali** in quanto trattasi di una prestazione di servizi di natura intellettuale come disposto dall'art.26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Come specificato nei documenti di gara l'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei **costi della sicurezza specifici** propri dell'Impresa.

#### **ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

##### Recesso



Il Consorzio si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni naturali successivi e continui, da comunicarsi mediante pec o lettera raccomandata A.R., per ragioni di pubblico interesse debitamente motivate.

In tal caso, il Consorzio si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute più opportune.

### Risoluzione

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inadempienza da parte del Broker nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'Offerta, determina la risoluzione automatica del contratto, anche in assenza di riduzione di danno.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso per il broker, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- b) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge e di regolamenti in materia, o allorché il Broker non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle obbligazioni negoziali assunte e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio alle negligenze o inadempienze, così compromettendo gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c) allorché il Broker ceda il contratto o lo dia in subappalto in violazione alle prescrizioni del presente capitolato;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica a carico del Broker che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- e) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 Codice civile;
- f) le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- g) nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata a.r. o p.e.c., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.



Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c., la radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005 (codice delle assicurazioni private).

In caso di risoluzione, al Broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 12 – DIVIETO SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la particolare tipologia delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietata ogni forma di subappalto dello stesso.

E' fatto, altresì, espresso e assoluto divieto di cessione totale e/o parziale del contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso nonché il risarcimento di ogni danno conseguente. I suddetti provvedimenti saranno adottati da questa Amministrazione con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Consorzio opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura de quo o comunque acquisiti a tal fine dal Consorzio in qualità di titolare del trattamento (sede Via Tiro a Segno 7, 37044 Cologna Veneta (Vr); info@pec.consorziobleb.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi all'affidamento del presente appalto ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il Broker deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla succitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

Il Broker dovrà adottare misure adeguate ed idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso nel rispetto della vigente normativa in materia.

#### **ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**





Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed il Broker che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno deferite al Giudice ordinario.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Verona.

#### **ART. 15 – CONTRATTO**

L'affidamento dell'appalto sarà perfezionato a mezzo di lettera commerciale/scrittura privata con firma digitale, previa verifica dei requisiti previsti per l'assunzione dell'incarico, così come dichiarati sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di partecipazione alla procedura.

#### **ART. 16 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si intendono espressamente richiamate le prescrizioni che regolano la procedura selettiva in parola, le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di contratti pubblici, il Codice Civile e la normativa in materia assicurativa e di servizi di brokeraggio assicurativo.

\*\*\*

